

## FINANZA E TRIBUTI



GIURISDIZIONE | 30 Aprile 2021

## Giurisdizione: spettano al giudice ordinario le controversie sul corrispettivo per i rifiuti

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 11290/21 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti. La controversia viene incardinata da una società che gestisce un ipermercato nanti la competente Commissione Tributaria Provinciale al fine di ottenere l'annullamento di una fattura emessa dalla società affidataria del servizio inerente i rifiuti urbani erogati nel 2018.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 11290/21; depositata il 29 aprile)

In sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite ricostruiscono l'evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ricordando gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla qualificazione della natura dei relativi costi.

Da un lato, la **tariffa integrata ambientale (cd. TIA-2)** di cui all'art. 238, d.lgs. n. 152/2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.p.r. n. 633 del 1972 (Cass., sez. unite civ., 7 maggio 2020, n. 8631, in CED Cass., Rv. 657620).

Dall'altro, le controversie relative alla **tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA-1)** non costituendo un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., sez. unite civ., 23 novembre 2018 (ord.), n. 30426; Cass., sez. unite civ., 18 giugno 2019 (ord.), n. 16341).

Il Collegio ricorda inoltre che, ai fini della qualificazione di una determinata prestazione come avente natura tributaria, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 16 luglio 2009, n. 238; Corte Cost., 14 dicembre 2017, n. 269; Corte Cost., 26 aprile 2018) ha individuato i seguenti criteri sostanziali:

1. la **doverosità della prestazione**, la disciplina legale dovendo in via prevalente essere diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
2. la **mananza di un rapporto sinallagmatico** tra partila decurtazione non dovendo integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
3. il **collegamento** di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, dovendo essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

A propria volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che assuma rilievo decisivo la circostanza che il pagamento sia obbligatorio per legge (Cass., sez. unite civ., 7 maggio 2020, n. 8631, cit.).

Nella sentenza in commento, il Collegio affermano che è confermata la natura privatistica della tariffa avente natura di corrispettivo ex art. 1, comma 668, l. n. 147/2013. Al di là del *nomen iuris* "**tariffa avente natura corrispettiva**", è infatti l'art. 1, comma 668, l. n. 147/2013 a «delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui [...] è pacifica la natura tributaria" nella parte in cui prevede che "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI». Tale norma va correlata al precedente comma 667, in forza del quale, «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».

Il necessario presupposto per l'istituzione della "**tariffa avente natura corrispettiva**" è rappresentato dal d.m. 20 aprile 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»: in base all'art. 4, comma 1, di tale decreto ministeriale, «La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti», intendendosi per "rifiuto urbano residuo - RUR" il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301).

Analizzando il regolamento comunale approvato nel caso di specie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la natura di corrispettivo del servizio goduto e affermano la giurisdizione del **giudice ordinario**.